



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 457

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 17/DDL del 28 luglio 2014)

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SPORT

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 agosto 2014.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SPORT

Relazione:

Lo sport sta assumendo una sempre più larga dimensione sociale ed educativa, e può contribuire in modo incisivo, date le strette correlazioni ed implicazioni con le tematiche della salute, con le politiche per la famiglia, per i giovani e le fasce deboli, nonché con il sistema scolastico, all'organizzazione di una società fondata sulla solidarietà, sulla cooperazione e sulla centralità dell'uomo. È infatti un fenomeno sociale che coinvolge fasce sempre più ampie di cittadini di tutte le età nel ruolo di praticanti, organizzatori, dirigenti volontari, ed è chiamato a misurarsi sia con le trasformazioni in atto che riguardano una domanda vista sempre più come diritto dei cittadini, sia con l'evoluzione normativa derivanti dalle novità legislative introdotte negli ultimi anni.

Tale importanza è stata sancita dal Consiglio d'Europa il quale, attraverso la Carta Europea dello Sport, ha definito lo sport come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati di competizioni di tutti i livelli".

Le tendenze più recenti a livello europeo confermano gli alti tassi di diffusione e crescita dello sport. La partecipazione sportiva in tutta Europa è molto elevata, interessando all'incirca un cittadino ogni due, due su tre in Italia.

Secondo l'ISTAT, nel 2010 in Italia sono oltre 19 milioni le persone di età pari o superiore a 3 anni che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria, pari al 32,9 per cento della popolazione nella stessa fascia di età, percentuale cui va aggiunto il 28,2 per cento relativo a persone che praticano solo qualche attività fisica. Sostanzialmente il 61 per cento circa della popolazione italiana pratica sport a vario livello, mentre i "sedentari" sono il 38 per cento. Nel Veneto, il dato è decisamente più confortante; infatti le persone di 3 anni e più che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria è pari al 42,5 per cento (+9,6 per cento rispetto al dato nazionale), secondo solo al Trentino Alto Adige (55,9 per cento) e alla Valle d'Aosta (45,8 per cento). La percentuale di persone che praticano solo qualche attività fisica è invece pari al 35,5 per cento (+7,3 per cento rispetto all'intero territorio nazionale), mentre i "sedentari" sono pari al 21,6 per cento (-16,7 per cento rispetto all'intero territorio nazionale). Il fenomeno sportivo nel Veneto può inoltre contare su una potenzialità di 800.000 atleti, di ogni età e ceto sociale, iscritti alle Federazioni Sportive Nazionali, corrispondenti a quasi 8.000 Società Sportive che superano abbondantemente le 11.000 unità se si annoverano anche quelle affiliate agli Enti di Promozione Sportiva.

Infatti, facendo riferimento ai dati aggiornati a giugno 2014, il mondo sportivo veneto è rappresentato da una schiera considerevole di associazioni o gruppi sportivi che operano nel territorio regionale. Trattasi di un esercito di circa 11.200 società sportive (secondo i dati del Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi della legge 289/2002) che interpretano le crescenti esigenze di sport della popolazione veneta (1.965.054 abitanti su 4.800.000 che praticano sport. Indagine Multiscopo Istat del 2011).

Nel definire il fenomeno sportivo deve tuttavia essere considerato anche il mondo scolastico, con i circa 1.900 istituti e i circa 700.000 studenti, verso i quali va rivolta la dovuta attenzione da parte delle istituzioni pubbliche.

Per quanto riguarda invece il patrimonio impiantistico veneto, da una recente rilevazione è risultata la presenza di circa 12.000 spazi di attività, di cui il 63,3 per cento di proprietà pubblica ed il 37,3 per cento di proprietà privata. Complessivamente il maggior numero è dato dai campi di calcio (19 per cento), dalle palestre (18 per cento), dagli impianti polivalenti all'aperto e dai campi da tennis (entrambi 14 per cento), nonché dai campi di bocce (8 per cento). Non va inoltre dimenticato che negli ultimi anni vi è un crescente interesse anche per tutti quegli sport praticabili all'aria aperta che richiedono, quale supporto piste ciclabili, percorsi podistici, a cavallo ed acquatici in genere. Tali percorsi/attività associano alla pratica sportiva l'interesse verso il patrimonio ambientale e storico-culturale dei luoghi frequentati.

Una crescente caratterizzazione sociale dello sport sta emergendo in quasi tutti i Paesi europei insieme ad una accresciuta importanza economica dell'attività sportiva e dell'industria ad essa collegata. Le ragioni fondamentali di questa tendenza sono per lo più legate alla comparsa di nuovi soggetti protagonisti e di segmenti di utenza nella pratica sportiva (diversamente abili, anziani) e l'emergere di nuovi bisogni legati al miglioramento delle condizioni di vita (tempo libero, salute, divertimento, educazione). Lo sport sta diventando in particolare sempre più un elemento complementare della vacanza tradizionale ed è spesso considerato come un'occasione per fare turismo, così come il turismo offre sempre più occasioni per fare sport. In questo senso rientrano ampiamente gli sport invernali, molto diffusi nel Veneto, come le altre attività sportive praticate da tutti coloro che amano l'alpinismo, che alimentano l'imprenditorialità turistica in montagna. Allo stesso modo, gli eventi sportivi sono in grado di generare interesse per il sistema turistico, attrarre flussi turistici, massimizzare l'utilizzo degli impianti, richiamare l'attenzione su particolari sport, migliorarne e diffonderne l'immagine.

Inoltre lo sport ha raggiunto una notevole dimensione economica richiamando notevoli risorse finanziarie. La forza del sistema sportivo è riconducibile all'indotto, ossia alla spesa sostenuta dalle persone per praticare attività sportive o assistere agli eventi sportivi. Le spese connesse al mondo dello sport, secondo un'indagine Istat del 2009, si sono ormai inserite stabilmente nell'ambito dei consumi delle famiglie italiane. Attorno allo sport ruotano tante altre attività, tra cui quelle attinenti le funzioni degli organismi scolastici, quelle commerciali e produttive interessate alle attrezzature ed oggettistica sportiva, quelle connesse agli spettacoli sportivi e alle sponsorizzazioni.

È facile quindi intuire come l'attenzione della Regione verso questo settore non si fermi al soltanto aspetto del gesto atletico, all'aspetto fondamentale della promozione di sani stili di vita, della tutela della salute e della persona, anche ai fini della prevenzione delle malattie (che si traducono alla fine in minori costi sociali), ma anche alla produzione industriale, ai servizi e, in particolare per il Veneto, al turismo.

GLI OBIETTIVI E LA STRUTTURA DELLA NUOVA LEGGE SULLO SPORT

La Regione del Veneto nel riconoscere la funzione sociale della pratica sportiva quale momento essenziale di crescita e sviluppo individuale e di aggregazione sociale, promuove e sostiene la diffusione dello sport al fine di favorire il benessere della persona e della comunità. Già con la precedente legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, questo principio è stato sancito. Tuttavia, a più di vent'anni dalla sua promulgazione, la Regione ritiene indispensabile, anche in linea con la tendenza di altre Regioni italiane, intervenire con una nuova e più attuale legge in materia sportiva che, da un lato recepisca le disposizioni legislative nazionali e regionali intervenute nel frattempo e, dall'altro, si doti di un adeguato strumento normativo in grado di porre in essere azioni sempre più mirate ed incisive, finalizzate a soddisfare le mutate esigenze del mondo sportivo.

Come detto, molte sono le novità legislative che hanno interessato il settore sport dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12/1993. In primo luogo, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione con legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha individuato le funzioni proprie da conferire alle Province. La riforma del Titolo V della Costituzione ha inoltre allargato la potestà legislativa regionale, pur rimanendo concorrente con quella statale, consentendo un intervento più incisivo sul territorio nel settore dello sport. Infine nel 2002 è intervenuta la legge finanziaria dello Stato, 27 dicembre 2002, n. 289 la quale, all'articolo 90, comma 25, impone alle Regione di disciplinare, con propria legge, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi da parte dell'Ente pubblico territoriale che non intenda gestire direttamente tali impianti.

Alla luce di tali considerazioni, il nuovo testo normativo prevede diverse novità così riassunte:

- la costituzione dell'Osservatorio regionale per lo sport, strumento fondamentale per un'adeguata programmazione degli interventi regionali da attuarsi attraverso i Piani pluriennali ed annuali per lo Sport;*
- l'ampliamento della gamma dei possibili soggetti beneficiari dei contributi regionali, sia in materia di impiantistica sportiva, sia in materia di pratica sportiva;*
- la facoltà di integrare le risorse finanziarie regionali mediante l'apporto di fondi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati;*
- la possibilità di intervenire a sostegno di manifestazioni sportive di "eccellenza" ossia di eventi sportivi di elevato contenuto agonistico a livello internazionale e, per le iniziative riservate ad atleti con disabilità, a livello almeno regionale;*
- la possibilità da parte della Regione di attivare iniziative dirette e campagne promozionali a favore dello sport, anche a tutela della salute dei praticanti, da attuarsi con il coinvolgimento di istituzioni sportive e non;*
- l'introduzione di norme a tutela della salute delle persone che frequentano impianti sportivi in cui venga praticata una attività motorio-ricreativa, nonché l'introduzione di requisiti di sicurezza degli impianti stessi;*
- l'attività antidoping secondo i principi sanciti dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376;*
- l'introduzione di norme che disciplinano, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90, comma 25, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza*

imprenditoriale di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non intendano gestirli direttamente.

La struttura della nuova legge prevede sei titoli, per un totale di 26 articoli, sempre definiti.

I 6 Titoli sono i seguenti :

- *Titolo I - Principi generali;*
Capo I - Ambito di applicazione;
- *Titolo II - Pianificazione e partecipazione;*
Capo I - Pianificazione;
Capo II - Organismi e banche dati;
- *Titolo III - Interventi a favore dello sport;*
Capo I - Ambiti generali di intervento;
Capo II - Azioni specifiche;
- *Titolo IV - Salute, sicurezza e accessibilità nello sport;*
Capo I - Requisiti e Sanzioni;
- *Titolo V - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali;*
Capo I - Gestione degli impianti;
Capo II - Criteri di affidamento e convenzioni;
- *Titolo VI - Norme finali e finanziarie;*
Capo I - Disposizioni finali;
Capo II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

I principi fondamentali del Titolo I - “Principi generali” costituiscono la chiave di lettura delle successive regole di dettaglio. Lo sport è costituito da ogni possibile forma di attività fisico sportiva e motorio ricreativa che attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia come obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona e lo sviluppo delle relazioni sociali, oltre che il conseguimento di risultati nelle relative competizioni.

Nello stesso Titolo sono poi precisati (articoli 1 e 2):

- *gli obiettivi della Regione, in attuazione all’articolo 117, terzo comma della Costituzione, rispetto allo sport quale strumento fondamentale per promuovere il benessere psico-fisico, la crescita culturale, la tutela della salute, la qualità di vita, con particolare riguardo ai temi dell’inclusione;*
- *il coinvolgimento di Enti, sportivi e non, per il raggiungimento delle finalità poste dalla legge;*
- *il ruolo di programmazione ed intervento della Regione nello svolgimento delle funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;*
- *l’esplicitazione delle definizioni ovvero della terminologia ricorrente nella legge.*

Il Titolo II - “Pianificazione e partecipazione” (articoli 3, 4, 5 e 6), individua gli strumenti di programmazione consistenti nel Piano pluriennale per lo sport (articolo 3) e nel Piano esecutivo annuale per lo sport (articolo 4). La Consulta regionale per lo sport (articolo 5) è organo di consulenza della Regione in materia di sport. L’istituzione dell’Osservatorio (articolo 6) sarà invece il punto di forza per la costruzione di una banca dati solida e bene organizzata, nonché una fonte conoscitiva del mondo sportivo in grado di supportare la Giunta

regionale nella definizione di tutti gli interventi regionali da pianificare in materia di sport.

Il Titolo III - "Interventi a favore dello sport" (articoli da 7 a 15) definisce le modalità e gli ambiti di intervento dell'azione regionale in materia, così come segue:

- per quanto riguarda le modalità di intervento (articolo 7), la Giunta regionale si riserva la possibilità di assegnare contributi per interventi utilmente inseriti in graduatorie stilate a seguito di appositi bandi o, in alternativa, a favore di interventi urgenti o iniziative legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza dei relativi bandi;
- per quanto attiene l'impiantistica (articolo 8), nel salvaguardare comunque l'iter previsto dalle norme preesistenti, viene consentito l'accesso ai contributi ad alcune categorie di soggetti operanti nel mondo dello sport i quali, pur avendone titolo, risultano di fatto esclusi dall'applicazione della vigente norma in materia costituita dalla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;
- per quanto attiene la promozione dello sport (articolo 9), viene ribadito il ruolo attivo della Regione nella promozione diretta e indiretta delle attività sportive di interesse regionale, nell'organizzazione di convegni, studi e ricerche;
- per quanto attiene la realizzazione di eventi e campagne promozionali a favore dello sport (articolo 10), viene ribadito il ruolo attivo della Regione anche in collaborazione con il CONI, il CIP e gli altri soggetti a vario titolo interessati alla materia., anche con iniziative volte a prevenire e contrastare il malcostume della pratica del doping, mentre con riferimento alla promozione dello sport e della psicomotricità nelle scuole (articolo 11), si prevede il sostegno economico ai Giochi Sportivi Studenteschi, delle scuole approvate dal Ministero competente in materia di pubblica istruzione nelle quali poter svolgere la formazione sportiva a titolo principale e a livello agonistico, ma soprattutto di progetti finalizzati all'incremento dell'educazione psicomotoria e dell'attività sportiva in ambito scolastico;

I successivi articoli introducono la promozione ed il sostegno della pratica sportiva degli atleti diversamente abili (articolo 12), la disciplina dei contributi a favore dell'eccellenza nello sport (articolo 13), nonché il sostegno delle discipline sportive tradizionali venete (articolo 14), ed infine la possibilità da parte della Regione di acquistare oggetti vari per la promozione dello sport (articolo 15).

Nel Titolo IV - "Salute, sicurezza e accessibilità nello sport" (articoli 16, 17 e 18) viene invece disciplinato l'importante aspetto della tutela della salute e della sicurezza nella pratica dello sport, con particolare attenzione alle tematiche dell'accessibilità degli impianti sportivi e della formazione dei responsabili delle attività fisico-motorie, prevedendo altresì all'articolo 18 le relative sanzioni in caso di inadempimento e/o irregolarità.

Nel Titolo V - "Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali" (articoli da 19 a 22) vengono disciplinate, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi, privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non intendano gestire i medesimi impianti, nonché la disciplina dei rapporti tra gestore e Pubblica Amministrazione anche in merito alle tipologie di interventi eseguibili da parte del gestore medesimo.

Sono infine previste, al Titolo VI - “Norme finali e finanziarie“ (articoli 23, 24, 25 e 26), l’abrogazione delle previgenti disposizioni legislative superate con l’entrata in vigore della organica disciplina dettata dalla presente legge.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SPORT

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità e obiettivi.

1. La Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconosce lo sport quale strumento fondamentale per promuovere il benessere psico-fisico, lo sviluppo culturale, civile ed economico, la tutela della salute e della qualità di vita, nonché il miglioramento delle relazioni sociali, con particolare riguardo ai temi dell'inclusione.

2. La Regione del Veneto persegue le finalità di cui al comma 1, in concorso con il Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP), attraverso le rispettive articolazioni territoriali, nonché in concorso con gli enti pubblici territoriali e le istituzioni scolastiche, attuando i seguenti obiettivi:

- a) pianificare le attività con strumenti di programmazione pluriennali ed annuali;
- b) favorire la partecipazione di soggetti qualificati in materia di sport per l'assunzione dei provvedimenti di competenza;
- c) monitorare i soggetti, le attività e le infrastrutture che concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge al fine di migliorare l'utilizzo delle nuove risorse mediante la programmazione;
- d) sostenere con agevolazioni, azioni e risorse la pratica sportiva e la realizzazione e adeguamento dell'impiantistica sportiva delle strutture interessate;
- e) promuovere azioni specifiche in favore delle attività fisiche di base, della diversa abilità, dello sport di eccellenza e delle attività sportive tipiche della cultura veneta;
- f) migliorare il controllo delle attività, e la sicurezza dei praticanti, nell'ambito delle strutture dedicate alle attività sportive;
- g) favorire le attività in ambito locale finalizzate alla tutela della salute e all'organizzazione di attività fisiche di base.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono:

- a) la pratica sportiva consiste in qualsiasi forma di attività fisica, quali attività fisico-sportiva e motorio-ricreativa che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, nonché lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) il complesso sportivo è l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio di supporto alla pratica sportiva ed al pubblico;
- c) l'impianto sportivo è l'insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi di attività o servizio di supporto alla pratica sportiva ed al pubblico;
- d) lo spazio di attività è lo spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive.

- e) i servizi di supporto alla pratica sportiva ed al pubblico sono le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica sportiva, necessarie a rendere l'impianto stesso idoneo all'uso cui è destinato;
- f) la fruibilità da parte delle persone con disabilità consiste nella possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell'impianto da parte delle persone diversamente abili;
- g) gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale sono quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
- h) gli impianti sportivi di eccellenza sono quelli concepiti per ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale;
- i) le manifestazioni sportive di eccellenza consistono nelle competizioni olimpiche e paralimpiche, nonché nelle fasi finali di campionati europei o mondiali riconosciuti dal CONI o dal CIP.

TITOLO II - Pianificazione e partecipazione

CAPO I - Pianificazione

Art. 3 - Piano pluriennale per lo sport.

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, la Regione approva il Piano pluriennale per lo sport, di durata non inferiore a tre anni, che individua:

- a) lo scenario nel contesto europeo e nazionale;
- b) lo scenario veneto, con particolare riferimento alla situazione di impianti sportivi, società sportive, tesserati, diffusione della pratica fra la popolazione;
- c) lo stato di attuazione della pianificazione pregressa;
- d) le politiche regionali da mettere in atto con riguardo alla pratica sportiva;
- e) i fabbisogni finanziari, anche ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 5, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, con cadenza almeno triennale, il Piano pluriennale per lo sport.

3. Il Piano pluriennale per lo sport viene definito nella sua durata prima dell'approvazione ed aggiornato di anno in anno dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alla luce delle nuove esigenze nel frattempo emerse, rimanendo valido fino all'approvazione dello strumento riferito al periodo successivo.

Art. 4 - Piano esecutivo annuale per lo sport.

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, e al fine di attuare gli obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport, la Giunta regionale approva il Piano esecutivo annuale per lo sport che individua:

- a) le iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche regionali per lo sport;
- b) le risorse da destinare al sostegno dello sport attraverso la concessione dei contributi regionali con particolare riguardo a:

- 1) ambiti generali di intervento di cui al Capo I del Titolo III, ivi compresi gli interventi e le iniziative ritenute di prioritario interesse da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i relativi

criteri;

2) azioni specifiche di cui al Capo II del Titolo III.

2. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il Piano esecutivo annuale per lo sport, unitamente all'aggiornamento annuale del Piano pluriennale.

CAPO II - Organismi e banche dati

Art. 5 - Consulta regionale per lo sport.

1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, quale organo rappresentativo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con funzioni di consulenza alla Regione del Veneto in materia di:

- a) pianificazione pluriennale ed annuale in materia di sport;
- b) regolamenti attuativi della presente legge;
- c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport da parte della Regione del Veneto.

2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato un supplente per ciascuno dei componenti titolari di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l).

3. Sono componenti della Consulta:

- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
- b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
- d) tre rappresentanti dei Comuni designati da ANCI Veneto;
- e) il Presidente del CONI per il Veneto;
- f) un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali, designato dal CONI per il Veneto;
- g) il Presidente del CIP per il Veneto;
- h) un rappresentante delle Discipline sportive associate, designato dal CONI per il Veneto;
- i) un rappresentante degli enti di promozione sportiva, designato dal CONI per il Veneto;
- j) un tecnico esperto in materia di impiantistica sportiva, designato dalla Regione del Veneto;
- k) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
- l) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto o suo delegato.

4. Qualora l'argomento all'esame della Consulta riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il Presidente della Consulta può invitare altri soggetti, interni od esterni all'amministrazione, esperti del medesimo argomento, che partecipano senza diritto di voto.

5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.

7. Ai componenti esterni della Consulta è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

8. Il direttore della struttura regionale competente in materia di sport dispone la corresponsione ai componenti della Consulta, esterni all'amministrazione, dell'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni e dalla legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi" e successive modificazioni.

Art. 6 - Osservatorio regionale per lo sport.

1. È istituito l'Osservatorio regionale per lo sport, attraverso il quale la Giunta regionale promuove la raccolta, il trattamento e la divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi a:

- a) impianti sportivi;
- b) attrezzature per le attività motorie, ricreative e sportive;
- c) società, associazioni ed organismi sportivi e tesserati;
- d) operatori economici di settore;
- e) praticanti le attività in ambito regionale;
- f) indici di sportività della popolazione veneta;
- g) percorsi attrezzati all'aperto;
- h) ogni altro studio ed indagine ritenuti di particolare interesse in materia di sport da parte della Giunta regionale.

2. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della conoscenza e della cultura in materia di sport, nonché momento essenziale della programmazione e dell'intervento regionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, collaborano alle attività dell'Osservatorio regionale per lo sport sulla base di apposite convenzioni.

TITOLO III - Interventi a favore dello sport

CAPO I - Ambiti generali di intervento

Art. 7 - Sostegno finanziario della Regione.

1. La Giunta regionale concede i contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità:

- a) a seguito di apposito bando che definisce:
 - 1) soggetti ammessi;
 - 2) modalità di presentazione delle istanze;
 - 3) interventi o iniziative ammissibili;
 - 4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali disponibili;
 - 5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli;
 - 6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;

b) compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o iniziative legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione di cui alla lettera a).

2. Possono beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente Capo esclusivamente i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati;
- b) CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, e loro rappresentanze territoriali;
- c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti si evinca la finalità sportiva;
- d) società sportive di capitali o cooperative, escluse quelle che perseguono finalità di lucro, costituite secondo le disposizioni vigenti da almeno un biennio, aventi sede nel Veneto;
- e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell'articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dal CONI o dal CIP;
- f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative;
- g) Università degli studi aventi sede nel Veneto;
- h) istituzioni scolastiche approvate dal Ministero competente in materia di istruzione, aventi sede principale o secondaria nel Veneto;
- i) affidatari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003" e successive modificazioni;
- j) società a capitale pubblico interamente partecipate dall'ente territoriale proprietario dell'impianto, aziende speciali, anche consortili, o istituzioni opportunamente costituite dall'ente locale, purché non esercitino attività di carattere lucrativo;
- k) istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede nel Veneto.

3. Qualora il bando preveda l'assegnazione di risorse ai Comuni, è attribuita priorità alle domande presentate in forma associata o coordinata per dimensioni territoriali ottimali.

Art. 8 - Contributi a favore dell'impiantistica sportiva.

1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di realizzazione o ristrutturazione di:

- a) complessi sportivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), anche ai fini della totale fruibilità da parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), j) e k), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera f);

b) aree e percorsi attrezzati destinati all'attività sportiva, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a).

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d), f) g), h), j) e k) forniscono la documentazione atta a dimostrare la proprietà dei beni immobili oggetto di intervento, ovvero della titolarità sullo stesso di un diritto reale o di godimento per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di concessione del contributo;

b) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), forniscono la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto affidamento, da parte dell'ente pubblico territoriale proprietario dei beni immobili oggetto di intervento, della gestione dell'impianto, con le modalità previste nel Titolo V, nonché i termini, i contenuti e i limiti della relativa convenzione.

3. Gli impianti sportivi oggetto di contributo regionale assegnato in conformità alle disposizioni del presente articolo non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli elencati al comma 2. La destinazione d'uso degli stessi, inoltre, è mantenuta per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di rendicontazione finale dell'intervento ed è trascritta presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

4. Alla gestione dei contributi regionali di cui al presente articolo si applicano le pertinenti disposizioni della legge regionale vigente in materia di lavori pubblici.

5. L'accessibilità agli impianti sportivi in favore di soggetti diversamente abili rientra fra i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), n. 4), ai fini dell'assegnazione del contributo.

Art. 9 - Contributi a favore della pratica sportiva.

1. Possono essere ammesse a finanziamento regionale le seguenti iniziative:

a) corsi di avviamento alla pratica sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d);

b) corsi volti a favorire l'attività fisico-sportiva degli anziani realizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d);

c) manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare, realizzate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);

d) corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);

e) convegni, seminari, studi e ricerche e campagne promozionali in materia di sport, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d) e g);

f) acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento della pratica sportiva da parte di atleti con disabilità, per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d);

g) acquisto di dispositivi medici di primo soccorso.

CAPO II - Azioni specifiche

Art. 10 - Eventi e campagne promozionali a favore dello sport.

1. La Regione assume a proprio carico, ovvero in partecipazione o collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le Università degli studi e le istituzioni scolastiche del Veneto ed altri enti pubblici e privati, l'organizzazione di:

- a) eventi sportivi;
- b) campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di sport, finalizzate alla diffusione di attività sportive di base e di aggregazione sociale per l'esercizio dello "sport per tutti", della pratica sportiva dei giovani, dei minori in età scolare, degli anziani e dei soggetti svantaggiati, nonché per la tutela della salute con particolare riguardo alla lotta contro il fenomeno di malcostume del "doping".

2. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 11 - Contributi per la promozione dello sport e della psicomotricità nelle scuole.

1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la promozione della pratica sportiva nelle scuole, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), i seguenti soggetti che svolgono attività nel Veneto:

- a) istituzioni scolastiche aventi in Regione sede principale o secondaria;
- b) scuole per atleti approvate dal Ministero competente in materia di istruzione.

2. Le tipologie di iniziativa ammesse a finanziamento regionale sono le seguenti:

- a) partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, per i soggetti di cui al comma 1, lettera a);
- b) preparazione di atleti nelle scuole approvate dal Ministero competente in materia di istruzione, per i soggetti di cui al comma 1, lettera b);
- c) l'avviamento alla pratica sportiva e alla psicomotricità nelle scuole mediante specifici percorsi di consolidamento degli schemi motori di base, per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito di specifici progetti.

Art. 12 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti diversamente abili.

1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela della disabilità, sostiene ed incentiva la pratica sportiva, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nell'ambito delle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP, anche attraverso il riconoscimento delle spese per l'ordinaria gestione sostenute dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), c), d) riconosciuti dal CIP e che svolgano in via esclusiva attività in favore di atleti diversamente abili. È altresì ammessa la loro partecipazione a manifestazioni sportive anche al di fuori del territorio veneto.

Art. 13 - Contributi a favore dell'eccellenza nello sport.

1. La Regione garantisce il proprio sostegno finanziario ad iniziative per la realizzazione di impianti sportivi e per l'organizzazione di manifestazioni sportive nel territorio veneto, che rivestano carattere di eccellenza, secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettere h) e i) o la partecipazione alle medesime, anche

al di fuori del territorio veneto, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b), c), d).

2. Possono essere beneficiari dei contributi anche soggetti diversi da quelli elencati all'articolo 7, comma 2.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, agli impianti sportivi di eccellenza, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 8.

Art. 14 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete.

1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre agli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, la Giunta regionale definisce attraverso apposito bando le discipline sportive tradizionali destinarie dei benefici.

Art. 15 - Acquisto di oggetti per riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e divulgazione della pratica sportiva.

1. La Regione provvede all'acquisizione di oggetti di limitato valore, da consegnare ad atleti, tecnici, dirigenti sportivi o ad organismi pubblici e privati, che si siano particolarmente distinti nello svolgimento o promozione di attività sportive, nonché per la valorizzazione e la divulgazione della pratica sportiva.

TITOLO IV - Salute, sicurezza e accessibilità nello sport

CAPO I - Requisiti e sanzioni

Art. 16 - Sicurezza nella pratica delle attività sportive e motorio-ricreative.

1. Le attività motorio-ricreative non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un soggetto qualificato che ne supervisioni l'applicazione, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma universitario rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica" o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;

b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, per l'inizio della propria attività, il titolare segnala al Comune, per le verifiche di competenza, il nominativo del soggetto qualificato di cui allo stesso comma 1, del quale attesta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.

3. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al Comune ogni variazione relativa ai soggetti qualificati di cui al presente articolo.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e i relativi impianti;
- c) le attività di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, lo yoga, la danza, e i relativi impianti.

Art. 17 - Sicurezza degli impianti per lo svolgimento di attività motorio-ricreative.

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento i requisiti di sicurezza da rispettare nelle strutture di cui all'articolo 16, comma 1.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 prevale sulle disposizioni dei regolamenti comunali, edilizi ed igienico-sanitari, fino al loro adeguamento alle disposizioni regionali.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, per l'inizio della propria attività, l'interessato presenta al Comune, per le verifiche di competenza, apposita autodichiarazione in cui attesta:

- a) il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 1;
- b) di aver provveduto alla stipulazione di polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi allo svolgimento delle attività motorio-ricreative svolte all'interno dello stesso.

Art. 18 - Sanzioni.

1. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge, i Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 200,00 a euro 500,00 in caso di omessa segnalazione di cui all'articolo 16, comma 2, o autodichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3;
- b) da euro 500,00 a euro 1.000,00 in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui all'articolo 16, comma 1;
- c) da euro 500,00 a euro 1.000,00 in caso di mancata stipulazione della polizza di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b);
- d) da euro 1.000,00 a euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.

TITOLO V - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali

CAPO I - Gestione degli impianti

Art. 19 - Oggetto e ambito di applicazione.

1. In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il presente Titolo disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

3. L'uso di tali impianti deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato.

Art. 20 - Soggetti affidatari.

1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 19, nell'ordine, a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.

2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'articolo 21.

CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni

Art. 21 - Modalità di affidamento.

1. Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.

2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e associazioni di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

3. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri minimi:

- a) garanzia di utilizzo a tutti i cittadini, nonché garanzia di imparzialità nel consentirne l'utilizzo secondo criteri obiettivi ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, che ne facciano richiesta all'affidatario;

- b) adeguata valutazione dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) eventuali interventi di miglioria, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è eventualmente disposto ad effettuare sull'impianto ai sensi della lettera f). Tale durata costituisce elemento di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto.

4. Qualora le migliorie di cui al comma 3, lettera f) interessino lavori di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni, il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo.

5. Per le procedure di cui al comma 4, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali dell'ente locale territoriale proprietario del bene.

6. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Titolo. Detti criteri prevalgono in ogni caso sui vigenti regolamenti in materia adottati dagli enti locali, che sono tenuti ad adeguarli alle disposizioni del presente Titolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

7. Sono fatti salvi, fino alla scadenza contrattuale in essere, gli affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22 - Convenzione.

1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica:

a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;

b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

TITOLO VI - Norme finali e finanziarie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 23 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con riferimento alle attività già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare è tenuto a segnalare al Comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il nominativo del soggetto qualificato di cui all'articolo 16, comma 1, attestando con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver acquisito certificazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

3. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche alle strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo, che si adeguano entro un anno dalla predetta data. A tal fine, entro il termine di cui al precedente periodo, il titolare dell'attività presenta al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 24 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 " Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni;

b) l'articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

c) l'articolo 13 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997";

d) l'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport";

e) l'articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1994)";

- f) l'articolo 13 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993";
- g) l'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)";
- h) l'articolo 41 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)";
- i) l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2006, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura";
- j) l'articolo 46 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)";
- k) l'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 "Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7; 5 marzo 1985, n. 20 articolo 6; 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44";
- l) la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta" e successive modificazioni;
- m) la legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 "Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta."";
- n) l'articolo 100 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)";
- o) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo";
- p) la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità" e successive modificazioni;
- q) la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 "Ducato Veneto al merito sportivo";
- r) gli articoli 148 e 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- s) l'articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" e successive modificazioni;
- t) l'articolo 63, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
- u) l'articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006".

CAPO II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 25 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.200.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" che vengono opportunamente incrementate mediante prelevamento di euro 625.000,00 delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2014.

2. Agli oneri di investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.490.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0179 "Impiantistica sportiva" che vengono opportunamente incrementate mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio di previsione 2014.

Art. 26 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

INDICE

<i>TITOLO I - Principi generali</i>	7
CAPO I - Ambito di applicazione.....	7
Art. 1 - Finalità e obiettivi.	7
Art. 2 - Definizioni.....	7
<i>TITOLO II - Pianificazione e partecipazione</i>	8
CAPO I - Pianificazione	8
Art. 3 - Piano pluriennale per lo sport.	8
Art. 4 - Piano esecutivo annuale per lo sport.	8
CAPO II - Organismi e banche dati.....	9
Art. 5 - Consulta regionale per lo sport.	9
Art. 6 - Osservatorio regionale per lo sport.	10
<i>TITOLO III - Interventi a favore dello sport</i>	10
CAPO I - Ambiti generali di intervento.....	10
Art. 7 - Sostegno finanziario della Regione.....	10
Art. 8 - Contributi a favore dell’impiantistica sportiva.	11
Art. 9 - Contributi a favore della pratica sportiva.....	12
CAPO II - Azioni specifiche.....	12
Art. 10 - Eventi e campagne promozionali a favore dello sport.	13
Art. 11 - Contributi per la promozione dello sport e della psicomotricità nelle scuole.....	13
Art. 12 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti diversamente abili.	13
Art. 13 - Contributi a favore dell’eccellenza nello sport.	13
Art. 14 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete.....	14
Art. 15 - Acquisto di oggetti per riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e divulgazione della pratica sportiva.	14
<i>TITOLO IV - Salute, sicurezza e accessibilità nello sport</i>	14
CAPO I - Requisiti e sanzioni.....	14
Art. 16 - Sicurezza nella pratica delle attività sportive e motorio- ricreative.	14
Art. 17 - Sicurezza degli impianti per lo svolgimento di attività motorio-ricreative.	15
Art. 18 - Sanzioni.....	15
<i>TITOLO V - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali</i>	16
CAPO I - Gestione degli impianti.....	16
Art. 19 - Oggetto e ambito di applicazione.....	16
Art. 20 - Soggetti affidatari.....	16
CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni.....	16
Art. 21 - Modalità di affidamento.	16
Art. 22 - Convenzione.....	17
<i>TITOLO VI - Norme finali e finanziarie</i>	18
CAPO I - Disposizioni finali	18
Art. 23 - Norma transitoria.	18
Art. 24 - Abrogazioni.....	18
CAPO II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore	19

Art. 25 - Norma finanziaria.....	20
Art. 26 - Entrata in vigore.....	20